

SCADENZE DEL MESE DI MARZO 2026

Entro lunedì 2 marzo (il 28 febbraio cade di sabato)

IMPOSTE

1. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto

Per le associazioni con esercizio sociale concluso ad agosto 2025 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2024/2025, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2025/2026.

2. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/03/2025 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2025/2026.

3. Versamento imposta di bollo trimestrale su Fatture elettroniche

Entro oggi scade il termine di pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2025 in esenzione IVA.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

Il pagamento può essere eseguito con una duplice modalità:

- indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta;
- utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2523 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014).

I codici tributo da utilizzare per i versamenti con F24 sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

4. Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari

Sono tenute a questo adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA) sia quelle soggetti passivi Iva (titolarti di P.IVA), limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello Intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993).

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

5. Comunicazione Unilav per lavoratori sportivi

Entro oggi gli enti sportivi devono effettuare la comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di lavoro sportivo che hanno avuto inizio nel mese precedente. La comunicazione può essere effettuata attraverso le procedure messe a disposizione nel Registro delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD), oppure effettuate secondo i canali ordinari.

6. Invio Modello Uniemens all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

Tale comunicazione deve essere effettuata anche dalle realtà sportive che abbiano erogato nel mese precedente compensi di lavoro sportivo assoggettati a ritenute previdenziali sulla parte di compensi eccedenti i 5.000 euro di esonero. La comunicazione, al momento, deve essere effettuata secondo i canali ordinari di trasmissione.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.

7. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)

Le associazioni con **esercizio concluso al 31/03/2025** devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

8. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
 - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
 - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

9. Comunicazione Liquidazione periodica Iva (LIPE)

I soggetti passivi Iva in regime IVA ordinario, quindi con esclusione dei soggetti in regime forfettario, devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 4° trimestre solare del 2025, ovvero:

- relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre (soggetti mensili);
- relative al 4° trimestre (soggetti trimestrali) utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

Non vi è l'obbligo di invio se la Dichiarazione Iva annuale viene presentata entro il 28 febbraio.

Entro giovedì 5 marzo

MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO

10. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

Entro lunedì 16 marzo (il 15 cade di domenica)

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398

11. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

Entro lunedì 16 marzo

COMMITTENTI E DATORI DI LAVORO

12. Invio e consegna certificazioni uniche 2026 su compensi 2025 (CU 2026)

Le organizzazioni che nel corso dell'anno solare 2025 hanno erogato redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo e redditi diversi, devono trasmettere entro oggi all'Agenzia delle Entrate in via telematica le certificazioni uniche esclusivamente per via telematica. Entro questa medesima data le CU2026 dovranno essere consegnate ai lavoratori. Si ricorda che sono oggetto di certificazione anche quei compensi sportivi non soggette a ritenuta alla fonte.

Non sono, invece, da certificare le prestazioni professionali in regime forfettario e dei minimi.

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

13. Versamento ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva e le collaborazioni amministrative gestionali sportive (D.lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

14. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

15. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi anche di natura sportiva e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi). La ritenuta da applicare ai premi sportivi è pari al 20% del valore del premio e può essere oggetto di rivalsa sul vincitore.

Si ricorda che con l'articolo 18, comma 4, lettera h D.lgs. 192/2025) (c.d. Decreto Milleproroghe 2025) è stata definitivamente abolita la soglia di esonero di € 300,00 relativa ai premi di natura sportiva, di conseguenza ogni premio dovrà essere assoggettato alla ritenuta a titolo d'imposta del 20% come già specificato in [Arsea Comunica n. 2 del 17/01/2026](#).

16. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative NON sportive

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale

di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

17. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi con contratti di co.co.co o amministrativi gestionali. Si rammenta che i compensi di natura sportiva godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e, al superamento di tale soglia, le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,03%

Fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali sui compensi per lavoro autonomo sportivo, escluse quindi le aliquote aggiuntive che andranno calcolate sull'intera parte di compenso assoggettata, sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini previdenziali. Il calcolo delle ritenute previdenziali da applicare e del netto da erogare al lavoratore può essere eseguita con l'apposita procedura contenuta nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

18. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

TRIBUTI E IMPOSTE

19. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728. (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

20. Versamento IVA soggetti in regime IVA da IVA mensile

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio.

21. IVA Versamento saldo Iva 2025 soggetti in regime ordinario

Versamento del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione oppure, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, come 1° rata senza interessi. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale. Tale termine di versamento può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi.

22. Imposta annuale sugli intrattenimenti per gli apparecchi senza vincita in denaro.

Oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti legata al possesso di apparecchi senza vincita in denaro: ovvero biliardi, biliardini, flipper, freccette elettroniche, giostrine, etc ...

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con propria circolare n. 6/2023 ha pubblicato la tabella con gli imponibili forfettari delle varie tipologie di giochi a cui dover applicare l'imposta sugli intrattenimenti pari all'8%.

Categoria di appartenenza ai fini ISI	Illustrazione tipologia	Imponibile forfetario	Imposta (per singolo apparecchio detenuto)
AM1	biliardo e apparecchi simili	€ 3.800,00	€ 304,00
AM2	elettrogrammofoni, jukebox, videojukebox, apparecchi cinematografici senza interazione e apparecchi simili ai precedenti	€ 540,00	43,20
AM3	apparecchi totalmente meccanici fra cui calciobalilla, biliardini , freccette senza l'ausilio di componenti elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare e apparecchi simili ai precedenti	€ 510,00	€ 40,80
AM4	apparecchi elettromeccanici fra cui flipper, freccette elettroniche, pugnometro, calciometro e apparecchi a forza muscolare con componenti elettroniche, basket e apparecchi simili ai precedenti	€ 1.090,00	€ 87,20
AM5	apparecchi meccanici e/o elettromeccanici fra cui Kiddie rides, dondolanti per bambini, giostrine (fino a 3 posti), baby karts senza operatore e apparecchi simili ai precedenti	€ 520,00	€ 41,60
AM6	ruspe e apparecchi simili ai precedenti	€ 1.630,00	€ 130,40

Il versamento deve essere effettuato tramite Mod. F24 Accise compilando la sezione Accise/Monopoli ed indicando il codice ente M, il codice tributo 5123, l'anno di riferimento 2026 e l'importo a debito. L'imposta sugli intrattenimenti deve essere versata per ognuno degli apparecchi posseduti.

23. Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali

Le Società capitali (spa, srl e sapa) devono versare la tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti attività di impresa soggetti ad IVA,

dovuta in misura forfetaria, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario utilizzando il Codice Tributo: 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali. L'importo da versare annualmente è:

- € 309,87 se alla data del 1° gennaio il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se alla data del 1° gennaio il capitale sociale supera € 516.456,90.

Sono esonerate da tale versamento le Società Sportive Dilettantistiche: l'agevolazione è prevista dall'art. 13-bis, comma 1, D.P.R. n. 641/72 il quale prevede che *"gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative"*.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.

24. Comunicazione delle erogazioni liberali ricevute

Entro oggi scade il termine per la trasmissione telematica dei dati delle erogazioni liberali ricevute nel corso del 2025, da donatori continuativi che hanno fornito all'ente i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.

I soggetti obbligati a tale trasmissione di dati sono:

- 1 - le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS,
- 2 - le Onlus iscritte nella relativa anagrafe,
- 3 - le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico,
- 4 - le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

La trasmissione di tali dati è obbligatoria per gli enti che hanno avuto nell'ultimo esercizio concluso ricavi comunque denominati superiori ad euro 220.000.

La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Entro mercoledì 18 marzo

MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

25. Ravvedimento operoso breve.

Sede Legale: Via S. Maria Maggiore 1 - 40121 Bologna –

Tel. 051/ 23.89.58 - Fax 051/22.52.03 – E-mail: info@arseasrl.it –

C.F. e P.IVA 02223121209 - Iscrizione R.E.A. 422044 Camera di commercio di Bologna

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 febbraio 2026, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 2,5%, e agli interessi legali, pari all'1,60% (Decreto del MEF del 10.12.2025), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

Entro mercoledì 25 marzo

ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

26. Modello Intrastat: comunicazione MENSILE (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi inerenti alle attività commerciali. La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente

Entro lunedì 30 marzo

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

27. Comunicazione UNILAV per lavoratori sportivi

Entro oggi gli enti sportivi devono effettuare la comunicazione dell'instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura sportiva che hanno avuto inizio nel mese precedente. La comunicazione può essere effettuata attraverso le procedure messe a disposizione nel Registro delle Attività sportive Dilettantistiche (RASD), oppure effettuate secondo i canali ordinari.

Entro martedì 31 marzo

BILANCIO

28. Approvazione del bilancio o rendiconto.

Le associazioni con **esercizio 1° dicembre – 30 novembre** devono approvare entro oggi il bilancio o rendiconto economico-finanziario del sodalizio relativo all'esercizio 2024/2025, salvo più breve termine previsto da statuto. Qualora si intenda beneficiare del più ampio margine di sei mesi

dalla chiusura dell'esercizio sociale, si rende necessario specificare l'esigenza che motiva la proroga nel verbale del Consiglio Direttivo. Si ricorda che l'approvazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario rientra nelle competenze dell'assemblea dei soci che dovrà essere convocata nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e in ogni caso con modalità idonee ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'avviso. La comunicazione della convocazione deve essere conservata agli atti e le modalità devono rispettare quanto indicato in statuto.

Contestualmente all'approvazione del bilancio o rendiconto le associazioni saranno chiamate ad approvare separatamente eventuali rendiconti di **raccolte fondi** effettuate nel corso dell'esercizio: tali rendiconti dovranno essere accompagnati anche da una relazione illustrativa.

TRIBUTI e IMPOSTE

29. Versamento IVA acquisti intracomunitari

Le associazioni devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari **registrati nel mese precedente**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993.

30. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 30 settembre 2025 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2024/2025, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2025/2026.

31. Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 30/04/2025 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2025/2026.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI.

32. Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

Le associazioni devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al **secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

33. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)

Le associazioni con **esercizio concluso al 31/05/2025** devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

34. Invio modello EAS

Gli Enti associativi soggetti all'obbligo devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione (Modello EAS), nel caso in cui, nel corso del 2025, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Si ricorda che sono **esonerate** da tale adempimento:

- le **ASD/SSD** in forza della disposizione prevista dall'art. 6, comma 6-bis del D.Lgs 39/2021;
- gli **Enti del Terzo Settore** in forza dell'art. 94, comma 4 del D.lgs 117/2017;
- le associazioni **pro-loco** che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette.

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

35. Invio Modello UNIEMENS all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello Uniemens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

Tale comunicazione deve essere effettuata anche dalle realtà sportive che abbiano erogato nel mese precedente (vale il principio di cassa) compensi di lavoro sportivo assoggettati a ritenute previdenziali sulla parte di compensi eccedenti i 5.000 euro di esonero annuo. La comunicazione può essere predisposta da soggetto abilitato oppure direttamente dall'associazione tramite il Registro Nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche. La guida operativa presente nel registro afferma che il processo di trasmissione del flusso ad INPS si articola in due passi:

1. Il committente tramite un soggetto delegato e abilitato da INPS produrrà un file utilizzando una nuova funzionalità del RASD, secondo il formato previsto da INPS (XML) contenente gli UNIEMENS di competenza.
2. Tale file sarà poi validato tramite il software messo a disposizione dall'INPS e caricato dal soggetto abilitato sul portale dell'INPS secondo le modalità già in uso.